



Città di Reggio Calabria
SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N.

462

Prot. n.

del

21.07.2023

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PIAZZALE STAZIONE LIDO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "V MEMORIAL PAOLO COSTANTINO" DAL 25 AL 31.07.2023

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta con prot. n.177538 del 20/07/2023 del Sig. Costantino Domenico nella qualità di presidente del Circolo Culturale Paolo Costantino con la quale richiede la disciplina della circolazione, in occasione della manifestazione denominata "V Memorial Paolo Costantino" che si terrà dal 25 al 31.07.2023 presso il piazzale Stazione Lido.

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

IN PIAZZALE STAZIONE LIDO (AREA PARCHEGGIO) DEL CORSO PROF.ITALO FALCOMATA'

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER TUTTA L'AREA**
- **INTERDIZIONE VEICOLARE ECCETTO I MEZZI DI SOCCORSO E DELLE FORZE DELL'ORDINE**

Dal 25 al 31.07.2023

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere apposta e mantenuta a cura e spese del richiedente

La chiusura con transenne e la relativa segnaletica, prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art.21 del C.D.S. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10.07.2002 g.u. 26.09.2002)

All'associazione è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori. Fermo restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

IL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE POTRÀ ESSERE DEVIATO O INIBITO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI SICUREZZA STRADALE E/O PUBBLICA.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

